



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Presidenza del Sig. VALIANTE ENNIO
Sessione straordinaria I° convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: REVISIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SABBIA RISULTANTE DA OPERE DI SCAVO ESEGUITE AL LIDO DI JESOLO APPROVATO CON DCC N.60 DEL 23/04/2007 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaundici** addì **22** del mese di **agosto** alle ore **20:30** il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito nella sala Comunale con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa **GIACOMIN DANIELA**.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti signori:

Cognome e nome del Consigliere	Presenti	Assenti
CALZAVARA FRANCESCO	X	
VALIANTE ENNIO	X	
MANENTE NICOLA	X	
VALLESE GIACOMO	X	
CROSERA MIRCO	X	
RIZZO LUIGI	X	
IGUADALA ALESSANDRO	X	
VISENTIN FABIO	X	
PAVANETTO LUCAS		X
TOMEI ANDREA	X	
POMIATO GIORGIO	X	
VIO GIORGIO	X	
SERAFIN LUIGI	X	
MARTIN RENATO		X
RODIGHIERO LUCIANO	X	
ZACCARIOTTO LEANDRO		X
SIMONELLA WALTER	X	
FANCIO NEDDA	X	
RUGOLOTTO ROBERTO	X	
FERRO CLAUDIO	X	
DE ZOTTI AMORINO	X	

Il Presidente, riconosciuta legale l'udienza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, chiamando a fungere da Scrutatore i Signori: CROSERA MIRCO DE ZOTTI AMORINO

OGGETTO: REVISIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SABBIA RISULTANTE DA OPERE DI SCAVO ESEGUITE AL LIDO DI JESOLO APPROVATO CON DCC N.60 DEL 23/04/2007 – APPROVAZIONE.

Sono presenti n. 18 Consiglieri (Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiato, Vio, Serafin, Fancio, Ferro, Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Tomei, Visentin e Rugolotto).

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto, nel testo che di seguito si riporta:

“””””””””

Relaziona l'Assessore alle Politiche Ambientali:

con D.C.C. N.60 del 23 aprile 2007 è stato approvato il Regolamento per la gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo con l'obiettivo di preservare tale risorsa ed assicurarne la disponibilità al Comune, a titolo gratuito, che la destina annualmente ad interventi di ripascimento dell'arenile soggetto a continua erosione ad opera dell'azione del mare.

Tale Regolamento, oltre alle valutazioni sulle opportunità di carattere ambientale e di politica economica locale che ne hanno ispirato l'adozione, si fondava su norme giuridiche statali e regionali per la gestione delle terre e rocce da scavo che hanno subito modifiche nel corso degli anni, in particolare la DGRV N. 80/2005 che è stata sostituita dalla DGRV N.2424 del 8 agosto 2008 intesa a definire le "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo n.186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152."

Secondo le procedure operative definite dalla DGRV N.2424/2008, e prima ancora dalla norma statale, la gestione dei materiali in argomento, al fine della loro valorizzazione quale sottoprodotto dell'attività edilizia utilizzabile come materia prima per rilevati, reinterri, riempimenti o rimodellazioni, presuppone che la loro destinazione sia certa sin dall'origine.

Nel caso delle sabbie destinate al ripascimento la certezza della loro idoneità è vincolata all'espletamento di una procedura di analisi e caratterizzazione con la supervisione e validazione di ARPAV secondo le modalità fissate dalla DGRV N. 1019 del 23/03/2010.

Si è reso pertanto necessario rivedere e modificare il predetto Regolamento introducendo gli obblighi a carico dei proponenti degli interventi edilizio-urbanistici per garantire al Comune la qualità e l'idoneità della sabbia ceduta ai fini del ripascimento dell'arenile.

I costi di quest'ultime analisi, nonché gli oneri per il deposito temporaneo in area comunale o privata fino alla consegna effettiva per l'impiego del materiale sull'arenile, sono posti a carico della ditta proponente l'intervento edilizio-urbanistico.

Si è infine aumentato il quantitativo minimo da 150 a 1000 metri cubi di materiale da cedere al Comune al di sotto del quale viene a decadere l'obbligo di cessione e conseguentemente della caratterizzazione del materiale ai fini del ripascimento dell'arenile, restando nella piena disponibilità dell'avente titolo;

Il Regolamento sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con D.C.C. N.60/2007, si compone di n.9 (nove) articoli ed un allegato;

- Vista il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 – Parte IV;
- Vista la D.G.R.V. N. 2424 del 8 agosto 2008;
- Vista la D.G.R.V. N. 1019 del 23 marzo 2010;
- Visto l'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 08/08/2000, n. 267;
- Visti gli artt. 61 e 62 dello Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 102 del 4 agosto 2006;

ciò premesso, l'Assessore invita il Consiglio Comunale a deliberare sui seguenti punti:

1. prendere atto di quanto in premessa illustrato e relazionato dall'Assessore alle Politiche Ambientali;
2. di approvare pertanto il "Regolamento per la gestione della sabbia risultante dalle opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo" composto da n.9 (nove) articoli e n.1 allegato, allegati al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

“””””””

PRESENTAZIONE ARGOMENTO E DISCUSSIONE

PRESIDENTE: Passiamo all'approvazione del regolamento, della modifica. La parola all'architetto Segatto.

ARCH. SEGATTO: Buonasera a tutti. Questo regolamento che è stato approvato tempo fa dal Consiglio comunale per la gestione delle sabbie da scavo nell'ambito degli interventi realizzati a seguito dell'approvazione di piani urbanistici attuativi, se ne propone una modifica per rispondere alle nuove esigenze date dalle delibere regionali sulla gestione delle sabbie da scavo, ma soprattutto delle sabbie per il ripascimento dell'arenile, per le quali dobbiamo riuscire a garantire da subito la certezza della destinazione finale per riuscire a svincolare questi prodotti dalla gestione dei rifiuti e poterli invece utilizzare come materia prima per il ripascimento dell'arenile, quindi rispetto al regolamento precedente, è stato introdotto anche l'onere per il privato della realizzazione, oltre della prima verifica ai sensi della delibera di Giunta regionale Veneto 2424 per quanto riguarda le terre da scavo, anche le verifiche previste dalla delibera di Giunta regionale 1019/2010 per quanto riguarda le sabbie per il ripascimento. Questi materiali se idonei, come previsto nelle convenzioni degli strumenti urbanistici attuativi, vengono poi fornite e trasportate da parte del privato nei depositi che vengono definiti dall'Amministrazione comunale secondo la disponibilità, generalmente la zona di via Aleardi, ma il regolamento prevede che si possano anche individuare dei depositi nell'ambito dei cantieri di questi permessi di costruire. L'onerosità di questa nuova analisi ci porta anche a rivedere il quantitativo minimo perché diventi operativo l'obbligo di fornire la sabbia all'Amministrazione comunale, quindi si passa dai 150 metri cubi ai 1000 metri cubi, proprio per il fatto che questa analisi è un'analisi che viene realizzata per celle minime a seconda delle indicazioni dell'ARPAV di 5000 metri cubi ed hanno dei costi consistenti che superano, a volte anche i 5-6 mila euro, quindi andare a caricare questo tipo di costi anche per quantitativi inferiori, diventa improponibile. Siccome da discussione fatta nell'ambito della Commissione consiliare è stato, rispetto alla versione che era stata distribuita solo integrato e descritto meglio quelli che sono gli oneri da parte del privato per non soltanto il trasporto nei luoghi definiti dall'Amministrazione comunale, ma anche l'accatastamento vero e proprio per riuscire a garantire il miglior utilizzo di quelli che sono i depositi che noi abbiamo a disposizione.

Durante l'intervento del Dirigente del III Settore Arch. Segatto rientra il Sindaco. Risultano pertanto presenti il Sindaco e n. 18 (diciotto) Consiglieri.

PRESIDENTE: Grazie Architetto. Consigliere Rugolotto, prego.

CONS. RUGOLOTTA: Per dichiarazione di voto, favorevole, volevo solo chiedere, probabilmente la mia lettura non è corretta, l'ultimo capoverso dell'art. 2 dove si dice che: "Qualora per impossibilità tecnica o comunque per fatto non imputabile alla volontà dell'Amministrazione comunale non sia possibile destinare la sabbia al ripristino dell'arenile, sarà in ogni caso riutilizzata per finalità pubbliche". La lettura di questo con la lettura dell'ultimo capoverso dell'art. 8 dove di

dice che: “Qualora il materiale, a seguito della caratterizzazione di cui al precedente art. 7, non risultasse idoneo al ripascimento dell’arenile, sarà svincolato dagli obblighi di cessione al Comune e resterà nella piena disponibilità della ditta interessata”.

PRESIDENTE: Architetto prego. Grazie Consigliere Rugolotto.

ARCH. SEGATTO: L’ultimo capoverso dell’art. 8 va a definire il materiale che effettivamente viene consegnato all’Amministrazione comunale, quindi quando il materiale idoneo ha un quantitativo inferiore ai 1000 metri cubi, perché magari del materiale viene riutilizzato nel posto per fare dei rilevati, o comunque la prima parte superficiale non è idonea, quando il quantitativo idoneo è inferiore ai 100 metri cubi, questo può rimanere nella disponibilità del privato e viene consegnato obbligatoriamente all’Amministrazione comunale solo quando supera i 1000 metri cubi, però questo materiale poi dev’essere utilizzato e destinato al ripascimento dell’arenile e per il ripascimento dell’arenile ci servono altri finanziamenti per ricaricare il materiale, portarlo sull’arenile e stenderlo. Se in qualche maniera non si dovesse ripetere quello che è successo negli scorsi anni, che ci siano dei finanziamenti di tipo regionale ed anche da parte del Magistrato alle Acque per poter fare questi lavori, potrebbe essere che ci ritroviamo con dei cumuli di sabbia di proprietà del Comune per i quali dobbiamo decidere un’altra destinazione. In passato quando non venivano fatte a carico del privato le seconde analisi e quindi prima di poterlo portare sull’arenile nell’ambito del finanziamento dei lavori di ripascimento dell’arenile venivano fatte le seconde analisi ai fini del ripascimento direttamente a carico del Magistrato alle Acque, è successo che del materiale, pur essendo materiale non classificato rifiuto, non era idoneo per portarlo sull’arenile e per esempio è stato utilizzato vendendolo alla ditta che sta realizzando il ponte Spano per realizzare la viabilità provvisoria di cantiere.

PRESIDENTE: Grazie Architetto. Consigliere Martin.

CONS. MARTIN: Rientro un po’ nel ragionamento fatto adesso dal dirigente Segato, cioè oltre a questo aggiornamento del regolamento, mi interessava capire che tipo di controlli possono essere messi in atto perché comunque non avvengano delle sottrazioni di questo materiale, come abbiamo visto in qualche occasione, sottrazione nel senso che ogni tanto si vedono dei camion carichi di questo materiale che non si sa bene dove lo portino, ma sicuramente non all’interno del nostro territorio, oppure, adesso non so se fa parte dello stesso esempio fatto del ponte Spano anche quello della pista ciclabile tra Jesolo Paese e Ca’ Pirami, ma proprio qualche settimana fa io passando ho visto il terrapieno realizzato con della sabbia veramente bella, non mi sembrava un prodotto di scarto, la sabbia era veramente bella. Non so se era solo quel pezzo lì, però mi è venuto il dubbio che un po’ di sabbia che potrebbe essere effettivamente accatastata e proveniente dal cantiere, poi venga utilizzata per altri fini e non quindi per un futuro ripascimento. Non so che tipo di iniziative si possano mettere in atto perché ci sia la garanzia che questo materiale venga effettivamente consegnato all’Amministrazione e stoccato.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Martin. Prego architetto.

ARCH. SEGATTO: Diciamo che chiaramente c’è una responsabilizzazione di quelli che sono i tecnici che fanno le dichiarazioni, perché la procedura prevede che ci siano comunque dei documenti da presentare sottoscritti da tecnici, poi su questi documenti si possono fare tutte le verifiche che vengono normalmente fatte sull’attività edilizia, perché questa è una parte della procedura di attività edilizia. C’è anche da dire che del materiale sicuramente non passa attraverso questa procedura ed è per esempio il materiale dei permessi di costruire diretti, perché questo tipo di regolamento è applicabile quando si sottoscrive una convenzione che è un atto bilaterale tra Amministrazione comunale e privato e non quando invece si rilascia un permesso di costruire dove

in quel momento non è possibile applicare un obbligo di questo tipo, almeno questo è stato valutato nel momento in cui è stata approvata ancora la precedente versione dal punto di vista giuridico, solo attraverso il piano urbanistico attuativo e quindi l'approvazione di questo piano e la relativa convenzione si riesce a vincolare il privato in questo momento per la fornitura di questo materiale.

PRESIDENTE: Grazie architetto. Passerei quindi, se non ci sono altre domande, alla votazione del punto all'ordine del giorno. La votazione è aperta.

Votazione

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta di deliberazione in oggetto.

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti e votanti: il Sindaco n. 18 (diciotto) Consiglieri;
- favorevoli: il Sindaco e n. 18 (diciotto) Consiglieri;
- contrari: ==.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di deliberazione e ciò ad ogni effetto di legge.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti del Consiglio sopra riportata;

DATO ATTO del parere espresso dalla I e III Commissione consiliare, riunite congiuntamente nella seduta del 2 agosto 2011, con esito favorevole;

UDITA la relazione del Dirigente del III Settore Arch. Renato Segatto;

PRESO ATTO della discussione riportata in parte narrativa;

VISTO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lg.vo n 267/2000, dal Dirigente del settore responsabile;

VISTO il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il risultato della votazione testé svolta nelle forme di legge, come sopra riportata e che si intende qui trascritta ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa illustrato e relazionato dall'Assessore alle Politiche Ambientali;
2. di approvare pertanto il "Regolamento per la gestione della sabbia risultante dalle opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo" composto da n.9 (nove) articoli e n.1 allegato, allegati al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

----- o -----

PRESIDENTE: Come ogni volta io ringrazio tutti i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario generale e vi auguro una buona serata ed una buona settimana.

----- o -----

Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,45 del 22 agosto 2011.

Datasi poi lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VALIANTE ENNIO

GIACOMIN DANIELA